

Pubblicato il 12/06/2018

N. 00572/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00251/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 251 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Martinez e Laura Pierallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Umberto Cossu in Cagliari, Via Satta n. 33;

contro

A.T.S. Sardegna - Azienda per la Tutela della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Segneri e Paola Trudu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Sergio Segneri in Cagliari, via Sonnino n. 84;

A.S.S.L. Olbia, A.R.E.U.S., non costituiti in giudizio;

nei confronti

Airgreen S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Merani, Antonella Borsero e Daniela Piras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Daniela Piras in Cagliari, via Sonnino n. 84;

per l'annullamento,

con il ricorso introduttivo, in via principale:

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della Airgreen S.r.l. conseguente alla conclusione della procedura aperta per l'affidamento del “servizio di elisoccorso in tutto il territorio della Regione Sardegna – Italia, adottato con determinazione dirigenziale n. 1632 del 23.02.2018;
- dei verbali di gara e, in particolare, dei verbali di seduta riservata della commissione tecnica del 18, 19 e 30 gennaio 2018, del verbale di verifica della congruità delle giustificazioni relative all'offerta di Airgreen del 20 febbraio 2018;

in via subordinata:

- oltre agli stessi atti sopra elencati, anche della integrale lex specialis di gara;
- e, ove occorrer possa, della deliberazione del direttore generale della ATS Sardegna n. 1342 del 28.12.2017 recante nomina della commissione giudicatrice, e del verbale di seduta pubblica del 18 gennaio 2018 ;

nonché, per la dichiarazione di inefficacia del contratto, nel caso in cui dovesse essere stipulato nelle more del giudizio, e per la condanna della Amministrazione resistente al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica.

e, con i motivi aggiunti depositati il 4 maggio 2018:

- della deliberazione n. 531 del 16.4.2018 con la quale il Direttore Generale della ATS ha accertato l'assenza dei presupposti per la stipula del contratto di appalto con Babcock, nonché della relazione riservata del Rup prot. n. 27252 del 11.4.2018 ad essa allegata;

nonché, ove occorrer possa:

- dell'art. 13 del Capitolato tecnico in parte qua; del Protocollo di Azione Vigilanza Collaborativa tra l'ANAC e la Regione Sardegna datato 20.4.2016 (doc.28) in forza del quale la ATS Sardegna ha inserito nell'art.13 del Capitolato tecnico della gara de qua la clausola risolutiva a base della delibera n.531.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.T.S. Sardegna e di Airgreen S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – La società BABCOCK Mission Critical Services Italia S.p.A. ha partecipato alla procedura aperta per l'affidamento del *“servizio di elisoccorso in tutto il territorio della Regione Sardegna – Italia, comprensivo della fornitura di elicotteri, della somministrazione di personale di volo e tecnico (escluso il personale sanitario), di prestazioni accessorie (ad esempio manutenzione aeromobili, formazione), da svolgersi HJ sulle basi presso l'Aeroporto di Cagliari – Elmas e l'aeroporto di Alghero – Fertilia e H24, presso l'aeroporto di Olbia – Costa Smeralda”*, indetta dalla Azienda Tutela

Salute della Sardegna (A.T.S.) con bando di gara pubblicato il 19 luglio 2017. Il criterio di aggiudicazione previsto dal bando era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. All'esito della valutazione delle offerte tecniche, all'offerta presentata dalla *Babcock* sono stati assegnati 65,96 punti (riparametrati a 70 pt), seguita dall'offerta di *Airgreen* cui sono stati attribuiti 64,05 pt (divenuti 67,97, dopo la riparametrazione). Dopo l'assegnazione del punteggio per le offerte economiche, la migliore offerta è risultata quella della *Airgreen*, con punti 97,97, mentre l'offerta della *Babcock* ha ottenuto 94,417.

2. - Con determinazione dirigenziale del 23 febbraio 2018, n. 1632, l'ATS ha disposto l'aggiudicazione definitiva della gara in favore della *Airgreen s.r.l.* .

3. - e Con il ricorso in esame, la *Babcock* chiede l'annullamento del predetto provvedimento di aggiudicazione definitiva, nonché degli altri atti della procedura meglio descritti in epigrafe, deducendo sia motivi con i quali si contesta l'operato della commissione aggiudicatrice in sede di valutazione delle offerte e di verifica dell'anomalia dell'offerta aggiudicataria, sia motivi idonei a travolgere l'intera procedura di gara.

4. - Con motivi aggiunti, depositati il 4 maggio 2018, la ricorrente estende l'oggetto del giudizio chiedendo l'annullamento anche della deliberazione del direttore generale di A.T.S. Sardegna, del 16 aprile 2018, n. 531, con la quale la stazione appaltante ha dichiarato di aver accertato «*che non vi sono i presupposti per stipulare con Babcock S.p.a. un contratto di appalto all'esito del procedimento di evidenza pubblica [...] aggiudicato con determina 1632 del 23/02/2018*».

5. - Si è costituita in giudizio l'A.T.S. Sardegna, che ha rilevato, in premessa, la violazione dei limiti dimensionali del ricorso introduttivo (come fissati dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016), non avendo ottenuto la previa autorizzazione presidenziale; nonché, la inammissibilità dei motivi aggiunti, poiché la deliberazione impugnata non avrebbe natura provvedimentale; infine, nel merito, ha concluso per la reiezione del ricorso in ragione della sua infondatezza.

6. - Resiste in giudizio la controinteressata *Airgreen s.r.l.*, chiedendo che il ricorso sia respinto, previa dichiarazione di inammissibilità dei motivi diretti a travolgere la procedura (che avrebbero dovuto essere proposti mediante la tempestiva impugnazione della legge di gara) e, comunque, per la violazione dei limiti dimensionali imposti dal decreto sopra richiamato; e proponendo, altresì, ricorso incidentale per l'annullamento degli atti di gara nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione dalla procedura della ricorrente *Babcock* per carenza di un requisito di carattere generale e, con un secondo motivo, nella parte in cui è stata illegittimamente valutata l'offerta tecnica della stessa *Babcock* e il conseguente punteggio. Sotto entrambi i profili si contesta la carenza di interesse in capo alla ricorrente principale in quanto la stessa avrebbe dovuto essere radicalmente esclusa dalla procedura e, in ogni caso, emendati gli atti impugnati dei vizi relativi alla valutazione delle offerte tecniche, non risulterebbe superabile la prova di resistenza, non potendo in alcun caso la ricorrente aspirare all'aggiudicazione del servizio.

7. - All'udienza pubblica del 6 giugno 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. - Si può prescindere dall'esame delle eccezioni di rito sollevate dalla difesa dell'amministrazione resistente e dalla controinteressata, considerato che il ricorso principale è infondato nel merito.

Dalla infondatezza del ricorso principale deriva, altresì, la improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.

9. - Con il primo motivo del ricorso introduttivo, la società ricorrente - deducendo eccesso di potere per irrazionalità e illogicità nella valutazione delle offerte tecniche - censura l'operato della commissione di gara nell'assegnazione dei punteggi all'offerta presentata da Babcock.

10. - In specie, con riferimento alla tabella dei "*Criteri di valutazione e relative metodologie di applicazione*" (allegata al disciplinare di gara: cfr. doc. 24 di parte ricorrente), nell'ambito del macro-criterio B ("*Caratteristiche dell'elicottero*"), per il criterio B.24 [*«Ulteriore carico utile (kg imbarcabili) che ha l'elicottero in profilo di missione (...)*»] e per il criterio B.25 [*«Maggior carico utile (kg imbarcabili) cha ha l'elicottero in profilo di missione (...)*»], la commissione ha attribuito ad entrambi i concorrenti il medesimo punteggio (nella misura massima prevista, pari a 2 pt per il criterio B.24 e 1 pt per il criterio B.25). Tuttavia, la commissione non avrebbe tenuto conto della circostanza che l'offerta della *Babcock* prevedeva elicotteri sensibilmente più leggeri rispetto a quelli indicati nell'offerta di *Airgreen* (la ricorrente rinvia alla descrizione degli elementi relativi ai due criteri sopra richiamati di cui alle pagine 186 e 187 del capitolo 4 dell'offerta tecnica, doc. 14.4 di parte ricorrente), per cui ciò si sarebbe dovuto riflettere in una differente assegnazione dei punteggi per l'offerta *Airgreen* (che avrebbe dovuto conseguire,

per i due criteri, 4,59 punti in luogo dei 6 assegnati dalla commissione).

Inoltre, con riguardo al criterio C.25, riferito alle caratteristiche dell'elicottero offerto per la base di Olbia, ad avviso della ricorrente, deve essere corretto il punteggio spettante a *Babcock*, nella misura di 0,04 punti, perché erroneamente la commissione non avrebbe tenuto conto che il valore del maggior carico utile dichiarato è pari a kg 258,6 (e non a kg 202).

11. - I due rilievi non colgono nel segno.

Come esattamente dedotto dall'amministrazione resistente e dalla controparte, e come risulta dalla documentazione versata in atti, è pur vero che nell'offerta tecnica della *Babcock* sono indicati valori relativi all'elemento dell'«*ulteriore carico utile*» e del «*maggior carico utile*», nei termini sopra riferiti. Tuttavia, nelle pagine dell'offerta tecnica alle quali la stessa *Babcock* rinvia (ossia le pagine 186-187 dell'offerta tecnica, doc. 14.4 di parte ricorrente) non si rinviene alcuna indicazione delle modalità attraverso le quali (partendo dalle caratteristiche tecniche dei 3 elicotteri proposti, come riportate, per ciascun modello, alla pag. 7 del medesimo documento) si giunga alla determinazione dei predetti valori. In sostanza, la mera indicazione di un dato, senza il supporto di una congrua motivazione che potesse far risalire al metodo o alle soluzioni adottate per ottenere quel risultato, non può ritenersi sufficiente. Per cui, correttamente la commissione di gara non ne ha tenuto conto.

12. - Inoltre, nel corpo del medesimo motivo, la ricorrente contesta la contraddizione rilevabile dall'allegato 2 del verbale della seduta del 30 gennaio 2018, in cui la commissione ha ritenuto di riportare i «giudizi sintetici» (graduati da «*ottimo*» a «*scarso*») in corrispondenza

dei singoli punteggi assegnati per gli elementi dell'offerta tecnica subordinati a una valutazione tecnico-discrezionale, dal momento che per alcuni criteri (segnatamente: i criteri D.1 e D.2) al giudizio sintetico non corrisponde il corretto valore numerico abbinato (in un *range* che va da 1 [ottimo] a zero [scarso]).

Peraltro, senza necessità di addentrarsi in ulteriori dettagli, è agevole constatare che le valutazioni effettuate dalla commissione sono state espresse in termini numerici (come si evince dal quadro riassuntivo dei punteggi assegnati, allegato 1 del verbale seduta riservata del 30 gennaio 2018, doc. 5° di parte ricorrente), mentre l'allineamento con i «*giudizi sintetici*» è stato effettuato solo successivamente; e anche l'aggiudicazione è stata disposta tenendo conto della somma dei punteggi assegnati. Pertanto, nessun rilievo ha assunto la divaricazione tra giudizi e coefficienti numerici.

Stante la infondatezza dei vizi esaminati, le altre censure dedotte dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle offerte tecniche (di cui alle pagine 10-20 del ricorso introduttivo) debbono ritenersi inammissibili, posto che l'eventuale accoglimento e il riconoscimento della spettanza dei punteggi pretesi, non consentirebbe alla *Babcock* di sopravanzare *Airgreen* nella graduatoria finale (sul punto è sufficiente rinviare alla tabella redatta dalla stessa ricorrente, alla pagina 15 dell'atto introduttivo, dalla quale emerge che l'attribuzione a *Babcock* dei punti relativi al criterio E.8, ovvero la sottrazione ad *Airgreen* dei punti sui criteri E.6, E.2 e C.20, non pregiudica la posizione di vantaggio acquisita dalla aggiudicataria).

13. - L'esame deve, quindi, proseguire con l'esposizione del secondo motivo, con cui la ricorrente deduce il difetto di istruttoria nella valutazione delle giustificazioni di anomalia trasmesse da *Airgreen*, a

causa dell'omessa giustificazione di rilevanti costi specificamente e direttamente imputabili all'appalto, risultati determinanti per l'aggiudicazione della gara ad *Airgreen* e altresì decisivi per la complessiva affidabilità economica della relativa offerta. In particolare, le criticità rilevate dalla ricorrente si appuntano sulla mancata giustificazione dei costi relativi a tre voci dell'offerta economica di *Airgreen*: la previsione di un servizio di «trasferimento del personale in caso di urgenze e necessità ... al fine di garantire continuità del servizio»; i «costi generali, amministrazione, coordinamento e tecnici», indicati dalla aggiudicataria in euro 34.200,00 mensili, mentre la stazione appaltante li ha stimati in euro 66.282,00 mensili; il costo del personale (piloti e tecnici), in relazione alla circostanza che ha indicato inizialmente, nell'offerta economica, un numero complessivo di piloti pari a 20, mentre in sede di giustificazioni ha calcolato il numero totale di piloti in 18,30; quanto ai tecnici, nell'offerta *Airgreen* ne ha proposto 12, ridotti a 9,95 nelle giustificazioni.

14. - Peraltro:

- per quanto concerne il primo rilievo, dall'esame dell'offerta tecnica di *Airgreen* non emergono le diverse implicazioni sulla entità dei costi del servizio di trasferimento del personale, atteso che – come precisato dalla aggiudicataria con le giustificazioni – il servizio è basato su accordi con compagnie aeree non di linea in base ai quali è garantito il trasferimento in Sardegna esclusivamente nei casi in cui non siano disponibili aerei di linea e, comunque, al costo non inferiore a quello degli ordinari collegamenti aerei; ne deriva che l'incidenza di tali costi sull'offerta complessiva non sembra tale da revocarne in dubbio la complessiva affidabilità;

- per quanto riguarda i costi generali e di amministrazione, seppure si voglia limitare l'esame al divario tra stima effettuata dalla stazione appaltante e indicazione dell'aggiudicataria, tale differenza appare poco significativa ove si tenga conto dell'entità annuale dell'appalto e del fatto che nessuna indicazione viene fornita dalla ricorrente circa il modo in cui l'eventuale sottostima di tale voce di costo influirebbe sull'utile economico preventivato o sulla complessiva congruità dell'offerta economica di Airgreen;

- infine, è infondato anche il rilievo sui costi del personale impiegato, dal momento che se si esamina l'offerta economica di Airgreen (cfr. doc. 20 di parte ricorrente) si evince come la indicazione del numero di 20 piloti e di 12 tecnici è riferita al complesso del personale dipendente della società e non al personale offerta per lo svolgimento del servizio.

14. - Con il terzo motivo si censura la mancata predeterminazione, nella legge di gara, dei criteri motivazionali che la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto seguire nella valutazione delle offerte tecniche, con riferimento agli elementi da valutare con la formula discrezionale prevista. Secondo la ricorrente, l'art. 95 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, nel prevedere (al comma 8) che *«i documenti di gara [...] elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi»*, imporrebbe all'amministrazione aggiudicatrice anche la precisazione dei parametri motivazionali in forza dei quali la commissione deve valutare le offerte tecniche dei concorrenti. In particolare, l'assenza dei predetti criteri avrebbe precluso alle

concorrenti di avere la consapevolezza di quali fossero gli elementi premianti che la commissione avrebbe premiato con un superiore punteggio. Ciò ha riguardato soprattutto i punteggi attribuiti per il criterio “D” (*Organizzazione* – max 15 punti) e per il criterio “E” (*Personale* – max punti 15).

15. - Anche la censura appena riassunta non merita accoglimento.

Va osservato, in primo luogo, che per il macro-criterio della “*Organizzazione*”, l’offerta Babcock ha ottenuto il massimo punteggio previsto dal bando (ossia 15 punti), per cui non è chiaro quale utilità persegua la ricorrente nel lamentarsi (con riguardo al citato macro-criterio) della mancata predeterminazione dei criteri motivazionali.

Tuttavia, la questione sollevata con il motivo in esame mantiene la sua rilevanza per quanto concerne l’altro macro-criterio (“*Personale – max punti 15*”).

Conviene muovere dalla disciplina legislativa, attualmente contenuta nell’art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, che con riguardo al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa prescrive che questa debba essere individuata «*sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, [da valutare] sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto*»; al comma 8 si precisa che «*i documenti di gara [...] elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi*».

Sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (si veda, di recente, Sez. V, 12 maggio 2017, n. 2221), in termini del tutto condivisibili, ha da tempo chiarito che la commissione può limitarsi

alla espressione numerica quando i criteri (e gli eventuali sub-criteri) oggetto di valutazione, ossia gli elementi ritenuti caratterizzanti l'offerta tecnica sotto il profilo qualitativo, individuati dalla *lex specialis* della gara, siano precisi, oggettivi e specifici. In altri termini, gli elementi qualitativi debbono essere identificati attraverso caratteristiche che consentano di esprimere una valutazione oggettiva (mediante, ad esempio, l'indicazione di un dato quantitativo o l'indicazione di una qualità la cui presenza o il cui possesso sia direttamente collegata alla assegnazione del punteggio riservato a quel particolare criterio o subcriterio).

Alle medesime conclusioni sopra esposte giungono anche le *«Linee Guida n. 2»*, emesse dall'ANAC (con delibera del 21 settembre 2016) in tema di offerte economicamente più vantaggiose, che, muovendo dalla necessaria *«individuazione degli elementi (o criteri) che si intende valutare e del relativo peso o fattore di ponderazione»*, precisano che ognuno di questi elementi *«per poter essere tenuto in considerazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere misurabile»*.

Il problema rimane aperto per il caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice indica elementi qualitativi dell'offerta la cui valutazione (e la conseguente attribuzione del punteggio) comporta l'espressione di un giudizio tecnico (o tecnico-discrezionale); connotazione che potrebbe ravvisarsi in alcuni dei sub-criteri in cui è stato suddiviso il macro-criterio sul *“Personale”*. Ma la soluzione interpretativa indicata dalla ricorrente, volta a rendere necessaria la previsione dei parametri in base ai quali la stazione appaltante deve motivare l'assegnazione del punteggio, non trova riscontro nell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 (a differenza di quanto prescritto da una delle precedenti versioni dell'art. 83, comma 4, del codice di cui al d.lgs. n. 163/2006). La

norma vigente, difatti, privilegia una valutazione delle offerte tecniche operata attraverso la selezione di criteri e sub-criteri di natura oggettiva (come accennato sopra, richiamando anche le linee-guida dell'ANAC), ma la previsione di elementi di natura tecnico-discrezionale non comporta la necessità di prevedere nel bando di gara (ulteriori) criteri che orientino la motivazione degli organi deputati all'esame delle offerte tecniche; piuttosto, in difetto di criteri oggettivi, l'attribuzione dei punteggi deve essere sempre accompagnata da una motivazione discorsiva, che dia conto delle ragioni per le quali il singolo componente della commissione giudicatrice ha ritenuto di premiare l'offerta tecnica di un determinato operatore economico. Solo in tal modo è possibile comprendere il complessivo percorso valutativo compiuto dall'organo collegiale, e consentire ai concorrenti non aggiudicatari (e, di riflesso, al giudice) di controllare la correttezza della valutazione sotto il profilo della logicità, della ragionevolezza, della corrispondenza ai profili di fatto rilevanti, nonché della conformità alla disciplina di gara e alle altre norme applicabili alla fattispecie. Il che rileva soprattutto quando la scelta cade sul metodo aggregativo-compensatore (ossia l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara), in cui ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta, poiché anche in tal caso *«le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nel bando»* (così le linee-guida dell'ANAC sopra richiamate).

L'integrazione della *lex specialis* di gara mediante la previsione (oltre che dei criteri e dei sub-criteri e dei relativi punteggi riservati, anche) dei criteri motivazionali non emerge nemmeno dalla giurisprudenza

europea in cui preminente è l'esigenza di garantire ai singoli operatori economici che intendano partecipare alla procedura di gara che tutti gli elementi presi in considerazione dall'autorità aggiudicatrice per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro importanza relativa siano noti al momento in cui presentano le offerte. I potenziali offerenti, quindi, devono essere messi in condizione di conoscere, al momento della presentazione delle loro offerte, l'esistenza e la portata di tali elementi; pertanto, un'amministrazione aggiudicatrice non può applicare regole di ponderazione o articolare sub-criteri che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti (si veda in tal senso la fondamentale Corte Giust. U.E., 24 novembre 2005, causa C-331/04, ATI EAC e Viaggi di Maio; nonché, 24 gennaio 2008, in C-532/06, e ivi ulteriori richiami a precedenti conformi).

In conclusione, non sussiste per l'amministrazione aggiudicatrice l'obbligo di precisare anche i parametri motivazionali.

16. - Con il quarto motivo, la ricorrente – deducendo la violazione dell'art. 95, comma 10-bis, del d.lgs. n. 50/2016 - si lamenta del peso preponderante attribuito ai criteri di valutazione di tipo fisso-quantitativo rispetto a quelli di valutazione discrezionale, con sostanziale elusione della norma di legge che impone la sostanziale valutazione di qualità dell'offerta con un peso effettivo non inferiore a 70 punti su 100.

17. - Il motivo è del tutto privo di fondamento.

La ricorrente confonde il riferimento agli elementi qualitativi dell'offerta tecnica, sui quali (come prescritto dall'art. 95, comma 10-bis cit.) deve essere stimolato il confronto concorrenziale tra gli operatori economici, che l'amministrazione aggiudicatrice

discrezionalmente prefigura (e indica nel bando, quando si adotti il criterio dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa) con i criteri di valutazione e di ponderazione dei predetti elementi che – come si è già veduto in precedenza – devono essere tendenzialmente basati su indici della qualità tecnica dell'offerta di natura oggettiva e misurabile. Pertanto, la scelta dell'amministrazione di privilegiare indici quantitativi è del tutto conforme alla disciplina sopra esposta.

18. - Con il quinto motivo si censura l'illegittimità dei criteri di valutazione tecnica sotto altro profilo, ossia per la sproporzione attribuita alle caratteristiche tecniche degli elicotteri da fornire rispetto alla valutazione dell'organizzazione proposta per il servizio e al personale: elementi, questi, afferenti alla concreta gestione del servizio e quindi, intuitivamente, decisivi trattandosi appunto di un appalto di servizio.

19. - Per connessione, si deve esaminare anche il settimo motivo, con il quale si censura l'illogicità di alcune formule di attribuzione dei punteggi in quanto privilegiato l'impiego di formule fisse-quantitative anziché valutazioni di natura discrezionale.

20. - I motivi non meritano accoglimento.

Come emerge anche dalle osservazioni finora svolte, la selezione degli elementi caratterizzanti il servizio oggetto dell'appalto, nonché dei profili qualitativi delle offerte tecniche che si intende privilegiare e valorizzare, sono riservati alla discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice che in tal modo definisce e precisa i bisogni e le esigenze che intende soddisfare, in relazione agli interessi pubblici affidati alla sua cura. I limiti entro i quali, in tale ambito, è ammissibile il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sono

altrettanto noti e ruotano essenzialmente intorno ai parametri della ragionevolezza, logicità e proporzionalità delle scelte discrezionali.

Nel caso di specie, tali limiti non possono ritenersi superati. La distribuzione del complessivo punteggio riservato alla valutazione dell'offerta tecnica (70 punti) ha previsto l'assegnazione di massimo 30 punti per gli aspetti relativi alla "Organizzazione" e al "Personale" e di massimo 33 punti per le caratteristiche degli elicotteri. In linea generale, non è irragionevole – proprio per la peculiare tipologia del servizio di elisoccorso – attribuire una lieve prevalenza agli aspetti relativi alla qualità dei mezzi offerti. Inoltre, alcuni servizi ulteriori sono stati comunque inseriti nel macro-criterio rubricato come "Servizi migliorativi", con riserva di ulteriori 7 punti. In conclusione, la configurazione della distribuzione dei punteggi non trasmoda nella manifesta irragionevolezza o nella manifesta illogicità.

21. - Con il sesto motivo si censura l'illogicità e contraddittorietà di un requisito di capacità professionale posto dal capitolato (esperienza dei piloti) rispetto al relativo criterio di valutazione tecnica (la "*Maggiore esperienza di volo in attività HEMS ...*", ossia di elisoccorso) e alla natura del servizio richiesto, nonché l'illogicità di alcuni criteri di valutazione e la contraddittorietà intrinseca nella *lex specialis* con riguardo agli obiettivi di una "*migliore intensiva intercambiabilità degli elicotteri (preferibilmente dello stesso tipo ...)*" e di una "*migliore integrazione funzionale degli elicotteri ...*" (obiettivi enunciati nella "relazione sulla procedura di aggiudicazione (doc. 22 di parte ricorrente), che avrebbe dovuto indurre la commissione giudicatrice a penalizzare l'offerta di *Airgreen* in cui è prevista l'utilizzazione di elicotteri di tipo diverso (a differenza dell'offerta di *Babcock*, che prevede elicotteri dello stesso tipo).

22. - Anche detta censura non è suscettibile di apprezzamento favorevole, perché – con riguardo al primo profilo - non tiene conto della diversa natura dei requisiti minimi di partecipazione rispetto agli elementi qualitativi dell'offerta tecnica (con cui l'amministrazione può operare per conseguire la migliore corrispondenza tra offerta ed esigenze del servizio da acquisire, risultato ottenuto nella fattispecie attraverso la valorizzazione della maggiore esperienza di volo nello specifico servizio elisoccorso). Per cui, nessuna manifesta illogicità o manifesta irragionevolezza appare riscontrabile nel caso di specie.

Relativamente al secondo profilo, premesso che gli obiettivi enunciati nella citata relazione rilevano nei limiti in cui la *lex specialis* di gara li ha tradotti nei criteri di valutazione delle offerte tecniche, e che la medesima relazione si limita a indicare come preferibile l'offerta di elicotteri dello stesso tipo e variante, ne deriva che non è irragionevole la scelta di riservare (nell'ambito del macro-criterio "Caratteristiche della flotta") il massimo punteggio di 3 punti per l'offerta di elicotteri dello stesso tipo (assegnati a Babcock) e 2 punti per l'offerta di elicotteri di due tipi o varianti diverse (assegnati a Airgreen).

23. - Infine:

- con l'ottavo motivo, la ricorrente deduce la violazione del principio di riservatezza delle sedute di gara relative alla valutazione delle offerte tecniche, a causa della presenza in tutte le sedute riservate, oltre ai tre commissari titolari, anche di un commissario supplente, che ha partecipato attivamente all'esame delle offerte, dichiarando a verbale di condividere i giudizi, e influenzando così sostanzialmente i giudizi medesimi, e sottoscrivendo i verbali;

- con il nono motivo, sostiene che la presenza del componente supplente nella sedute riservate avrebbe determinato l'illegittima composizione, in numero pari, della commissione giudicatrice, in contrasto con quanto previsto dall'art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.

24. - Le anzidette censure non sono fondate.

Come pacifico tra le parti, e come risulta dai verbali delle sedute della commissione, la presenza del componente supplente non si è mai tradotta in una qualsiasi forma di partecipazione ai lavori della commissione di gara. Detta presenza, inoltre, non si pone in contrasto nè col principio di riservatezza delle sedute della commissione giudicatrice dedicate all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, principio che opera indubbiamente nei confronti degli offerenti (mentre non si intravede la ratio per una sua estensione anche nei confronti della mera presenza di componenti supplenti, validamente nominati dall'amministrazione appaltante); né contrasta col principio di collegialità o con la regola che impone che la commissione giudicatrice sia *«costituita da un numero dispari di commissari»*, considerato che nel caso di specie le decisioni della commissione sono state assunte dai soli commissari effettivi.

25. - In conclusione, il ricorso principale è infondato. Ne deriva, altresì, che i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di interesse, dal momento che il loro eventuale accoglimento non modificherebbe la situazione sostanziale della ricorrente né sotto il profilo dell'interesse all'aggiudicazione né per quanto concerne l'interesse strumentale al rinnovo della procedura di gara.

26. - Conseguentemente, il ricorso incidentale è improcedibile.

27. - La complessità e la peculiarità delle questioni esaminate e decise giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Dichiara inammissibili i motivi aggiunti depositati il 4 maggio 2018.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Airgreen s.r.l. .

Compensa tra le parti le spese giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

L'ESTENSORE
Giorgio Manca

IL PRESIDENTE
Caro Lucrezio Monticelli

IL SEGRETARIO